

p.u. 101/ /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luca Venditto - Presidente
dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore
dott. Marco Pietricola - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 07/06/2025 da MARCHISELLA GIOVANNI, nato a Roma il 15.05.1951 (C.F. MRCGNN51E15H501G) e la sig.ra SIRGIOVANNI PATRIZIA nata a Roma il 22.05.1955 (C.F. SRGPRZ55E62H501U), entrambi residenti in Rocca Massima (LT) alla via Artena Giulianello (SP 81a) n. 3 per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA;

rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e quindi non appare necessaria la sua audizione;
udita la relazione del giudice relatore;

ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2, CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Rocca Massima (LT) e, pertanto, il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Latina;

considerato che i ricorrenti si trovano in una situazione da sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c.) CCII e che gli stessi non sono assoggettati alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCI all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali;

considerato che la debitoria complessiva è pari ad € 324.118,25 di cui € 296.515,84 in comune tra i coniugi, un credito di € 16.465,00 ed uno di € 6.819,36 a carico del solo sig. Marchisella ed uno di € 4.318,05 a carico della sola sig.ra Sirgiovanni, oltre spese di procedura;

rilevato che l'attivo è pari a complessivi € 13.000 di cui € 9.000 attraverso i c.d. beni futuri (ossia il reddito disponibile del sig. Marchisella) ed € 4.000 quale ricavato della vendita del patrimonio (il veicolo della sig.ra Sirgiovanni);



ritenuto che, pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCI ed appare ammissibile;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett b), CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore individuato dall'OCC;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/2012) poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 CCI;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di MARCHISELLA GIOVANNI (C.F. MRCGNN51E15H501G) e SIRGIOVANNI PATRIZIA (C.F. SRGPRZ55E62H501U), entrambi residenti in Rocca Massima (LT) alla via Artena Giulianello (SP 81a) n. 3;

NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Tiziana Tinessa;

NOMINA liquidatore il dott. Amedeo Tuderti;

ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10, comma 3;

FISSA ex art. 268, comma 4, CCI, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

ORDINA la trascrizione del presente provvedimento sui beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento, atteso non sono state indicate "*gravi e specifiche ragioni*" tali per cui sia necessario per i debitori utilizzare l'autovettura;

DISPONE che il Liquidatore

- provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e alla pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà nel fascicolo telematico;



- entro 45 giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CC;
- entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno, provveda al deposito di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto conto della procedura, nel quale indicherà se a) il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di 3 anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale completa il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della sua gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 CCI;
- una volta terminato il riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 09/07/2025

Il Giudice relatore

(dott.ssa Tiziana Tinessa)

Il Presidente

(dott. Luca Venditto)

